



**COMUNE DI PISOgne
PROVINCIA DI BRESCIA**

Verbale di deliberazione del
Consiglio Comunale

n. 31

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022: DEFINIZIONE
ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2022
PER EMERGENZA COVID 19**

Il giorno **29-07-2022** alle ore 20:00, nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Regolamento comunale.

Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, Adunanza di Prima convocazione

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

1	LAINI	FEDERICO	SINDACO	Presente
2	BRUZZESE	TERESA	CONSIGLIERE	Presente
3	BONETTI	GIGLIOLA	CONSIGLIERE	Assente
4	DOMENEGHINI	MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
5	ZANARDINI	CLAUDIA	VICE SINDACO	Presente
6	NESSI	ANNA	CONSIGLIERE	Presente
7	RISI	ORESTE	CONSIGLIERE	Presente
8	BETTONI	GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
9	MUSATI	NICOLA	CONSIGLIERE	Presente
10	INVERNICI	DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
11	FRASSI	MONICA	CONSIGLIERE	Presente
12	BELLERI	ANDREA	CONSIGLIERE	Assente
13	FAUSTINI	CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti n. 11

Totale assenti n. 2

Presiede il **SINDACO** LAINI FEDERICO .

Partecipa e verbalizza il **SEGRETARIO COMUNALE** CORTESI LAURA.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2022: DEFINIZIONE ULTERIORI RIDUZIONI DA RICONOSCERE PER L'ANNUALITA' 2022 PER EMERGENZA COVID 19

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi tutti gli interventi;

Il Sindaco informa che , in base alle nuove indicazioni , è possibile destinare parte del" Fondone "per la riduzione della Tari ,in considerazione della situazione economica che stiamo attraversando.

In particolare destiniamo € 60.000,00 , di cui e 30.000,00 risorse proprie e 30.000,0 provenienti dall'avanzo vincolato del fondone ,per la riduzione delle tariffe delle utenze domestiche , in aggiunta a quanto già deliberato nello scorso consiglio comunale. In totale quindi abbiamo oltre 100.000,00 che vengono utilizzati per ridurre la Tari.

Il Consigliere Invernici Diego preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (TA.S.I.) e della tassa sui rifiuti (TA.RI.);
- i commi dal 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggicaratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;
- il comma 682, secondo cui con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI, concernente tra l'altro:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- il comma 702, che con riferimento alla IUC richiama l'art. 52 del D.Lgs. 449/1997, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- il comma 654, il quale dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019 (legge di Bilancio 2020) dispone al comma 738 l'abolizione, con decorrenza 1° gennaio

2020, dell'Imposta Unica Comunale ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28 giugno 2021;

DATO ATTO CHE l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il Paese nel suo complesso con forte impatto economico sia sulle attività economiche che sulle famiglie;

CONSIDERATO che, pur essendo terminato il periodo di emergenza al 31/03/2022, l'Amministrazione Comunale di Pisogne intende attivare tutti gli strumenti a propria disposizione onde limitare i riflessi negativi sull'economia del territorio;

DATO ATTO CHE le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI per l'anno 2022;

VISTO l'art. 106 del D.L. n. 34/2020;

VISTO l'art. 13 del DL 4/2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, in base al quale "1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'art. 1, c. 827 della suddetta legge n. 178/2020, e all'art. 39, c. 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate";

VISTO l'art. 40 c. 5-ter del DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, in base al quale: "Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022";

VISTI l'art. 1 c. 660 della L. n. 147 del 27/12/2013 e l'art. 39 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa sui rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 24 maggio 2022, con la quale sono state approvate le tariffe tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 24 del 07/07/2022;

RAVVISATA l'opportunità di prevedere, oltre alle agevolazioni di cui alla deliberazione n. 24 del 07/07/2022, delle riduzioni per l'anno 2022 a favore

delle utenze domestiche residenti in cui il numero di componenti sia uguale o inferiore a 4 (quattro), quantificandone l'importo complessivo in € 60.000,00;

DATO ATTO che si è proceduto alla copertura di tale spesa mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 106 del DI n. 34/2020 e con risorse di cui all'art. 1 c. 660 della L. n. 147/2013;

VISTO il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTA la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 “Decreto Milleproroghe” che ha stabilito che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 28/06/2022 che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali al 31 luglio 2022;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri partecipanti e votanti

DELIBE RA

- 1) di introdurre per il solo anno 2022 per le utenze domestiche residenti sotto indicate le seguenti tipologie di riduzione, in relazione al numero di componenti:

Numero componenti	% RIDUZIONE QUOTA FISSA	% RIDUZIONE QUOTA VARIABILE
1 (uno)	15%	15%
2 (due)	15%	15%
3 (tre)	20%	20%

4 (quattro)	20%	20%
-------------	-----	-----

2) di precisare che le riduzioni di cui al punto 1) saranno applicate solo alle utenze domestiche residenti e non saranno applicate alle utenze domestiche non residenti;

3) di dare atto che le riduzioni sopra indicate a valere per l'anno 2022 verranno introdotte d'ufficio per le categorie sopra indicate.

4) di dare atto che l'importo delle riduzioni soprarichiamate è stato quantificato complessivamente in € 60.000,00 per le utenze domestiche di residenza e finanziate con risorse di cui all'art. 40 c. 5-ter del DL n. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e risorse di cui all'art. 1 c. 660 della L. n. 147 del 27/12/2013;

5) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

6) di dichiarare, con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge da n. 11 consiglieri partecipanti e votanti, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

IL PRESIDENTE

Federico Laini
Atto firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE

Laura Cortesi
Atto firmato digitalmente

Questa deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno di pubblicazione all'albo (art.134 del decreto legislativo n. 267/2000).
